

ASSOCIAZIONE BAMBINI SENZA SBARRE

Sede in Via Castelmorrone n. 17 – MILANO (MI)

Codice Fiscale n. 97317430151



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 giugno 2010

L'anno duemiladieci, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 18.00 in Milano (MI), via Castelmorrone n. 17, si è riunita l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, della "ASSOCIAZIONE BAMBINI SENZA SBARRE".

Sono presenti i Signori Patrizia Giovanelli, Lia Sacerdote, Floriana Battevi, Paola Covini, Grazia Grena, Giuliano Martelli, Maria Vittoria Fiorani, Paola Costa e, per delega Valeria Morini

Assume la presidenza la Sig.ra Lia Sacerdote, mentre le funzioni di segretario vengono attribuite alla Sig.ra Floriana Battevi, che accetta.

Il Presidente, rilevato che la riunione è stata validamente convocata e che è presente un numero di soci sufficiente a validamente deliberare, dichiara la riunione aperta ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno

I. Modifica dello statuto per la trasformazione dell'Associazione in Onlus

Aperta la seduta il Presidente prende la parola per illustrare il primo argomento all'ordine del giorno che consiste nella proposta di modificare lo Statuto Sociale al fine di adeguare le norme a quanto richiesto per provvedere all'iscrizione al Registro Onlus. Il Presidente provvede quindi a dare lettura del nuovo testo di Statuto Sociale e fornendo di volta in volta i necessari chiarimenti in merito alle modifiche proposte.

Esaurita la breve discussione che ne consegue, i soci approvano all'unanimità il testo del nuovo Statuto Sociale che viene qui allegato e che forma parte integrante del presente verbale.

Null'altro essendovi a deliberare, la riunione si scioglie alle ore 19,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Sig.ra Floriana Battevi)



Il Presidente


(Sig.ra Lia Sacerdote)



REGISTRATO IL - 1 LUG. 2010
AL N° 655 + SERIE 3
CONC. 17.12.12.18
SANTIONE BOLLO



PER DELEGA DEL
DIRETTORE
L'ASSISTENTE
(Stefano Tommaso)





ASSOCIAZIONE
"BAMBINI SENZA SBARRE - ONLUS"
STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1.1 Ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile è costituita l'associazione denominata "Associazione Bambini senza sbarre - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in sigla "Associazione Basba - ONLUS" di seguito "Associazione".

1.2 La locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" dovranno essere utilizzati in qualsiasi segno distintivo o rapporto con soggetti terzi.

1.3 L'Associazione ha sede in Milano (MI). Il Consiglio Direttivo con una sua deliberazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata e si ispira ai principi di trasparenza e democraticità e garantisce la tutela dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali, facendo propri i valori di solidarietà, laicità e indipendenza di giudizio.

Art. 2 - Finalità

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e opera nei settori della assistenza sociale, per il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e dalla L.R. 01/08.

2.2 In particolare l'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende operare in favore di minori figli di madri e/o padri ristretti nella libertà o che versano in una condizione di svantaggio o per necessità collegate al mantenimento della relazione figli-genitori, con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei disturbi/disagi psicologici, relazionali e sociali anche derivanti dal rapporto figlio/genitore in stato di detenzione di uno o di entrambi i genitori. Intende inoltre operare per la tutela del diritto del figlio alla continuità del legame affettivo con la propria famiglia e per consentire al genitore il diritto/dovere di svolgere il proprio ruolo e/o di recuperare un'identità genitoriale persa o da ricostruire;

Art. 3 - Attività

3.1 L'associazione si propone in particolare di:

- a) realizzare iniziative di sostegno psicopedagogico alla coppia genitore/figlio e di mediazione familiare in ambito penitenziario e sul territorio per le famiglie che vivono tale disagio;
- b) sviluppare progetti di solidarietà e di intervento sociale per sostenere il ruolo genitoriale, anche in detenzione, quali l'attivazione di gruppi di discussione, approfondimento e confronto terapeutico;

Due Generazioni

c) promuovere e organizzare iniziative socio-educative rivolte ai minori e loro genitori in situazioni di cui all'art. 2.2 per favorire direttamente la tutela dei diritti dei minori e/o dei loro genitori;

d) organizzare ed attivare esperienze di auto-mutuo-aiuto atte a favorire il reciproco sostegno e assistenza nella conduzione della cura domestica e familiare per ridurre il rischio del disagio psicologico attraverso il mantenimento della relazione genitoriale;

e) promuovere iniziative di informazione al servizio delle famiglie anche attraversate da esperienze di carcerazione di un congiunto, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;

f) sensibilizzare la società civile sui diritti umani sanciti dalle convenzioni internazionali in favore dei minori separati dai propri genitori affinché sia garantito loro il diritto alla genitorialità.

3.2 - L'Associazione potrà operare anche in collaborazione con altre Associazioni di settore, Enti pubblici e privati e le Istituzioni preposte che operino in ambito regionale, nazionale, comunitario e/o internazionale.

3.3 - L'Associazione non potrà in ogni caso svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Soci

4.1 L'Associazione è costituita da soci fondatori, ordinari e onorari:

a) sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

b) sono soci ordinari tutti coloro che manifestano l'intenzione di supportare fattivamente l'opera dell'Associazione e che presentino apposita domanda al Consiglio Direttivo;

c) sono soci onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.2 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con un'apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia e sono altresì garantite la disciplina uniforme del rapporto associativo e l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

4.4 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione e il numero dei soci è illimitato.

4.5 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

4.6 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci all'organizzazione.

4.7 I soci cessano di appartenere all'organizzazione per:

- recesso;

Alto

- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari.



4.8 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

4.9 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

4.10 In ogni caso è garantito al socio il diritto al contraddittorio, potendo questi depositare osservazioni deduzioni o memorie scritte ovvero aderire all'invito di essere sentito, prima che sia assunta ogni decisione che lo riguardi, avanti l'organo procedente.

4.11 L'organo procedente deve formulare l'invito di cui sopra entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di esclusione o dalla presentazione del ricorso.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 Tutti i soci godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri ed è garantita la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne. I soci sono tenuti al pagamento di un contributo associativo annuale. Possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. La quota annuale e gli eventuali contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea dei Soci e non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. Devono essere versati entro sei mesi dalla data dell'Assemblea che ha deliberato in merito.

5.2 L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci le cui prestazioni sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.

5.3 I soci hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee se in regola con il pagamento del contributo annuo e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di avere accesso agli atti ed ai registri dell'associazione, nel rispetto reciproco al diritto alla riservatezza.

5.4 I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;

Rue Gervais

- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6 - Patrimonio ed Entrate

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- ogni altra entrata derivante da attività istituzionali o commesse.

Art. 7 - Organi sociali dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

7.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti

7.3 Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Tutte le cariche associative sono elettive.

7.4 Le cariche sociali sono prevalentemente gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 8 – Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea degli soci è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un componente del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci in questo caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro

Pa. Cerrito

quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

8.4 L'avviso di convocazione è reso pubblico mediante affissione nella sede sociale. L'avviso deve obbligatoriamente contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione.

8.5 L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:

- L'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo e della relazione di attività e del Bilancio consuntivo dell'anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno;
- L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.6 Altri compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (ove istituito);
- Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (ove istituito);
- Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Fissare l'ammontare del contributo annuo a carico dei soci per contribuire alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione al fine di instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

8.7 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione nelle forme di cui all'art. 14 del presente statuto.

8.8 Ogni socio ha diritto ad un voto. Il voto è esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita ad altro socio che non sia amministratore. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di due deleghe. Non è ammessa la delega per corrispondenza.

8.9 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.10 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Anna Gualchi



Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di due ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- 9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.
- 9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
- 9.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 9.5 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 9.6 Compete al Consiglio Direttivo:
- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Preventivo;
 - Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
 - Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure tra i non soci;
 - Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - Deliberare in merito all'esclusione dei soci;
 - Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altri diritti a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;

Alto Corrado

- Istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto;
- Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

9.7 Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

9.8 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Alcega

Art. 10 – Il Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- È autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova nell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 L'Assemblea degli Soci può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con la relazione al Bilancio Consuntivo;
- delle riunioni del Collegio deve essere redatto verbale da trascrivere nell'apposito Registro dei Revisori dei Conti.

Art. 12 – Il Collegio dei Garanti

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea successiva alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 - Bilancio

13.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se istituito, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.2 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

13.3 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 14

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'organizzazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

14.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Alto Caccini

Art. 15 - Regolamenti interni

L'Assemblea dei Soci può, dietro proposta del Consiglio Direttivo approvare Regolamenti tesi a definire le modalità di comportamento ed i rapporti tra i soci e tra questi ultimi e l'Associazione stessa.

Art. 16 - Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, alla L.R. 01/08 e alle loro eventuali variazioni.

Alce Corradi

